

Il problema storico-giuridico della proprietà collettive in Italia

Intervento al Convegno di Viareggio del 5-7 aprile 1991

di PAOLO GROSSI

L'amico che mi ha preceduto si domandava un momento fa se di usi civici ne sussistono ancora in Italia. Certamente non ne resterà traccia, se gli sciagurati progetti di legge che il nostro Parlamento sta custodendo gelosamente nei suoi scrigni diventeranno legge dello Stato. Sappiatelo: ho accettato di partecipare a questo Convegno anche per un senso di sgomento, profondo sgomento, che la consultazione di molti dei progetti di legge ha suscitato in me, e come giurista, e come storico del diritto. Come giurista, per l'insipienza tecnico-giuridica di cui sono infarciti; come storico del diritto, per la incultura clamorosa che dimostrano. Ho purtroppo l'impressione che questi progetti siano l'ultima di una serie di testimonianze di assoluta incomprendimento verso il problema e la realtà delle proprietà collettive in Italia, e che ancora oggi, anno 1991, noi siamo di fronte a un procedimento psicologicamente identico (almeno nella psicologia del legislatore) a quei procedimenti legislativi di cui è costellata la storia giuridica dell'Ottocento italiano.

Detto questo quasi per dichiararvi con franchezza il mio stato d'animo, cercherò di fornire qualche non disutile considerazione introduttiva ai vostri lavori. Quale sarà il filo del mio discorso? Ebbene, io vorrei, in modo volutamente provocatorio, fare un po' la storia

dei torti, dei troppi torti che legislazione e cultura giuridica ufficiale hanno compiuto rispetto a questa realtà complessa ma sempre fraintesa e sempre calpestate, che costituisce il nostro tema odierno.

Intanto, un chiarimento sull'oggetto del mio discorso, che deve essere ben delimitato dal punto di vista rigorosamente giuridico. Io mi riferirò costantemente alla "proprietà collettiva" e parlerò sempre e soltanto di "proprietà collettiva", perché si tratta di un termine più tecnicamente pregnante di quell'orrendo "usi civici" che è un calderone privo di significato, almeno nell'accezione generica e onnicomprensiva che gli si è dato addirittura fino a ieri, e perché consente di dare unitarietà al mio discorso incentrando l'attenzione sull'istituto di maggior rilievo nell'ambito degli assetti fondiari collettivi.

Anche il termine proprietà collettiva abbisogna tuttavia di qualche precisazione: io farò soprattutto riferimento alla proprietà collettiva nella sua forma archetipica di una proprietà comune di consorti coeredi, o, per dir meglio, di una comunità familiare o sovrastimolare la quale realizza un'organizzazione gestoria spesso assai complessa di beni comuni. Questo paradigma postula un grosso assetto comunitario e una visione estremamente funzionale del rapporto fra soggetto e beni, dove

non sono sopportabili né forme individualistiche né singoli atteggiamenti individualistici. E' un paradigma che trova le sue espressioni più compiute nell'arco alpino orientale ma che può ritenersi un denominatore comune per molte forme consortili – consorziate, comunanze, società di antichi originari – che si diramano in tutto l'arco alpino anche occidentale e in tutta la dorsale appenninica fino all'Abruzzo. Certamente, noi non abbiamo qui soltanto degli espedienti tecnico-giuridici ed economico-giuridici, bensì un modo particolare di vivere la vita comune e la gestione comune dei beni con delle fondazioni antropologiche peculiari e stabilite, che possono sinteticamente ridursi a due: la comunità non è un disvalore; essa si impone, anzi, come valore preminente; v'è, poi, un primato dell'oggettivo sul soggettivo (darò, in seguito, maggior concretezza a queste indicazioni per ora vaghe, forse anche generiche, ma che mi servono per indirizzare il mio discorso). Certamente, la proprietà collettiva – quella autentica – non è mai unicamente uno strumento giuridico, né mai un mero strumento economico; è qualcosa di più, ha bisogno di attingere a un mondo di valori, di radicarsi in un certo modo di sentire, concepire, attuare la vita associata e il rapporto fra uomo e natura cosmica.

Vorrei aggiungere tuttavia che il

prendere ad oggetto questo paradigma non deve farci operare gravi e grevi fraintendimenti sia sul piano storico che su quello giuridico. Noi ci troviamo spesso di fronte a quelle che, un tempo, si chiamavano servitù di pascere, seminare, far erba, legnare, e via dicendo, che sono situazioni reali concretantisi oggi in un contenuto minimo di godimento, tanto da farci pensare che siamo ben lontani dal paradigma ora segnalato. Deve essere invece chiaro che siffatte situazioni sono spesso l'ultimo atto di un lento processo di erosione storica realizzatasi mediante mille circostanze, mille violenze legali o fattuali, ma che, all'inizio, invece di un assetto economicamente e giuridicamente fragile – tanto da apparire uno *ius in re aliena*, o un onere reale – stava una proprietà collettiva nella sua pienezza. All'interno del nostro paradigma noi dobbiamo perciò ricomprendere anche questi diritti reali dal contenuto odierno assai limitato proprio perché frutti estremi di "espropri" sul piano economico e giuridico. In verità, quello che manca e che porterebbe molta luce sulla natura di tante situazioni è l'inventa-


rio, il censimento delle proprietà collettive esistenti in Italia, intendendo per censimento non qualcosa di meccanico che facesse conoscere unicamente nomi, località, statuti attuali, ma che costituisse il sommario specchio dell'itinerario storico-giuridico dei vari assetti collettivi, consentendo all'indagatore di risalire alle origini. E' questa un'opera benemerita che il Centro Cervati dovrebbe cominciare a programmare. Opera grossa, ponderosa, e probabilmente non basteranno le energie che stanno intorno al Centro; l'importante sarebbe però avviare subito l'operazione, cominciare a pensarla e costruirla in una articolazione di molteplici gruppi locali che possano compiere le indispensabili ricerche sul campo e in archivi pubblici e privati. Non abbiamo una mappa delle proprietà collettive italiane, e ne sappiamo ancora troppo poco, perché abbiamo guardato a questo mondo senza un adeguato spirito scientifico, armati soltanto della sufficienza di chi si dedica a collezionare delle curiosità. In ciò siamo tuttora eredi fedeli dell'Ottocento. L'Ottocento significa per le pro-

prietà collettive un momento liquidatorio, e il termine "liquidazione" è adoperato con profusione in testi legislativi, dottrinali e giurisprudenziali. Ed è comprensibile. La proprietà collettiva è una realtà ripugnante per la cultura giuridica ufficiale della seconda metà del secolo scorso. In un tempo dominato da una concezione rigorosamente individualistica della proprietà, identificata come la stessa libertà del soggetto a livello dei beni, una proprietà concepita – proprio per la dimensione del soggetto – in tutta la sua illimitabile libertà di circolazione e perciò necessariamente proprietà individuale, l'unica che può fruire di questa assoluta mobilità.

E' ovvio che di fronte a una visione siffatta del fenomeno proprietario, ogni assetto fondiario collettivo assume la dimensione di un fenomeno scandaloso, ripugnante, un mostro da eliminare dallo scenario delle figure giuridiche. Ed infatti la seconda metà dell'Ottocento è una costellazione di atti legislativi che hanno un intento squisitamente liquidatorio. Forse le uniche eccezioni, modestissime peraltro, sono i due provvedimenti del 1888 e del 1894 relativi alle servitù di pasce negli Stati ex-pontifici, atti che sfuggono – per così dire – di mano al legislatore borghese di fine secolo in grazia di due personaggi di altissima statura intellettuale: Giovanni Zucconi, che tre anni fa abbiamo commemorato nella sua Camerino in occasione del centenario della legge, e Tommaso Tittoni, due personaggi straordinari giacché portavano all'interno della cultura giuridica ufficiale e del Parlamento nazionale un'ventata di idee nuove, attinte da fonti nuove e inusitate. E' grazie



a queste due presenze nel Parlamento italiano che i due atti normativi sopra ricordati sono solo fino a un certo punto atti di liquidazione. Il carattere liquidatorio non è neppure qui smentibile, ma viene assai temperato da un freno di indole culturale, da un'immissione provvida di cultura storica, economica, giuridica spiccatamente alternativa, che riesce a fare del dibattito parlamentare su questi due provvedimenti quasi due soste, due pause di riflessione intensa ed aperta spiccanti nella generale chiusura e sordità. Infatti il clima generale è e resta liquidatorio, e liquidatorio resta l'atteggiamento diffuso degli stessi giuristi italiani. Come esempio di questo modo di pensare ho trascritto alcune frasi di un civilista bolognese, Oreste Regnoli, per lunghi anni ordinario di Diritto civile nell'Ateneo di Bologna, che, scrive, nel 1882, una lunga e dotata memoria defensionale per il Municipio di Medicina sul tema delle partecipanze e che – usando una franchezza espressiva eloquente, quasi confessoria – qualifica le proprietà collettive come delle anomalie, delle irregolarità. C'è secondo lui un modello assoluto rispetto al quale queste sono violazioni inammissibili. Ascoltiamolo: "è evidente la incompatibilità delle Partecipanze in genere col diritto pubblico vigente" (si noti il nesso che lo stesso civilista ha cura di porre con la stessa struttura costituzionale dello Stato borghese), giacché la loro organizzazione "non solo è perturbatrice dell'ordine giuridico, sì anche economico, come quello che sottrae all'utile commercio vasti territori, mantenendo una specie di manomorta in onta ai più elementari e più certi principi di pubblica econo-



mia, e di più poi è perturbatrice dell'ordine morale e della pubblica tranquillità" (1). Regnoli confessa con sincerità il legame tra ordine pubblico e proprietà collettiva: questa, come anomalia che viola la libertà fondamentale del soggetto di essere proprietario individuale e la libertà di circolazione essenziale all'ordine economico, è una anomalia perturbatrice che va sradicata come un male. E' evidente l'impostazione manichea che domina questa pagina dottrinale, tutta tesa nella contrapposizione senza sfumature fra bene e male, fra progresso e oscurantismo. La visione è assolutistica, incentrata cioè nel rifiuto di ogni pluralismo, esprime una pesante intolleranza di fondo, con il risultato di identificare il buono e l'utile nella visione circolante nella sola cultura giuridica ufficiale di cui si fa portatore fe-

dele il legislatore borghese. Continuando nel nostro inventario di incomprensioni, ecco che – poco dopo – con la legge dell'8 marzo 1908 viene sospesa l'applicazione dei due atti legislativi del 1888 e del 1894, e con essi cadono nel nulla anche quei piccoli benefici che vi erano timidamente offerti. Poi, ancora, la grossa vicenda della legge del '27, che è troppo nota perché io mi ci dilunghi. E' chiaro che essa è un altro anello in questa catena di torti e di incomprensioni in atto da almeno settanta anni nel nostro paese. Si sarebbe potuto sperare in un sostanziale ripensamento da parte del legislatore del '27, proprio perché era presente fra i relatori in Senato uno storico del diritto di grossa preparazione, Carlo Calisse, ma così non fu. A tacer del fatto che il Regime gradiva una manifestazione di forte cen-



tralismo e pertanto una legge generale e uniforme che fondesse in un'unica disciplina i demani meridionali e le terre comuni dell'arco alpino, non va taciuto – come, del resto, ebbe a rilevare Ugo Petronio nella sua Relazione al Congresso nazionale della società italiana di storia del diritto del 1985 – l'atteggiamento ambivalente di Calisse. Io voglio sottolineare che questo atteggiamento fu praticamente sfavorevole a un rilancio della proprietà collettiva e puntualizzare una circostanza di notevole rilievo culturale: Calisse era sì allievo del germanista Francesco Schupfer, ma se ne era di parecchio distanziato sotto il profilo metodologico vedendo la storia giuridica medievale, anche quella dell'alto medioevo barbarico, nel segno di una perfetta continuità romanistica. In più, ai suoi occhi di fascista convinto non do-

vevano andar molto a genio queste manifestazioni alternative di uno spirito popolare non irreggimentabili secondo i canoni del diritto nazionale; non dimentichiamoci che è proprio per questo, cioè per apparire inquinati e compromessi da indubie e condannabili "prevalenze democratiche" (è lo stesso Calisse ad ammetterlo) (2), che i vecchi provvedimenti legislativi di fine Ottocento, per cui si erano tanto affannati Zucconi e Tittoni, gli sembrano degni di essere mandati in soffitta. Leggiamolo: "si andò in traccia degli usi civici, si fecero risorgere anche dal silenzio dei secoli lontani, si difesero con le più ardite presunzioni, si ricostituirono e si aumentarono i possessi collettivi, si dette vita giuridica a tutte le associazioni agrarie tutrici e rivendicatrici dei diritti del popolo con ampie facoltà fino a poter avere in occupazione provvisoria, che poteva anche diventare definitiva, le terre su cui si vantavano usi civici, nonostante che questi fossero d'altra parte contestati" (3).

Lo storico del diritto assecondava quanto il legislatore fascista voleva per problemi suoi propri di politica del diritto, e cioè una legge uniforme che fosse la proiezione di una unità nazionale anche in questo campo così variegato e frammentato com'è quello degli assetti fondiari collettivi. Il risultato è la legge del '27 con tutto il suo carico pesante di artificiosa e forzosa uniformità. Vogliamo darne un esempio manifesto? La pernicioso dizione "usi civici", che, da allora, raccogliendo in sé realtà troppo varie e diverse, per di più sotto un'impronta nettamente pubblicistica, ha servito soltanto a confondere le nostre idee e ha contribuito allo snaturamento e alla falsificazione di tan-

te situazioni fraintese nella loro peculiarità storica e giuridica. Il risultato concreto fu l'incatenamento della ricchissima esperienza italiana su un autentico letto di costrizione.

Proprio nel preparare questa relazione, andandomi un po' a rileggere la nostra letteratura di quegli anni, ho fatto una constatazione elementare: il risecchimento che la legge ha ingenerato sul tema "assetto fondiari collettivi" nel decennio fra il Trenta e il Quaranta, che è invece per tutta la scienza giuridica civilistica e pubblicistica un periodo di grande vivacità. E', tanto per fare un esempio che ci tocca da vicino, il momento in cui si sono gettate le basi del diritto agrario italiano, in cui, nel 1935 dapprima e poi nel 1938, si sono avuti due episodi di estrema importanza per la storia della giuristica italiana, cioè il primo e il secondo Congresso nazionale di diritto agrario organizzati da Giangastone Bolla. Scorrendo gli "atti" congressuali si nota, a colpo d'occhio, che l'attenzione per le proprietà collettive è esigua, addirittura minima. Eppure, sono i Congressi in cui Finzi e Pugliatti propongono una rinnovata visione del modo di intendere il fenomeno proprietario e portano a un ripensamento profondo, di cui noi stessi oggi siamo debitori e a cui dobbiamo gratitudine. Il nostro tema è tuttavia pressoché emarginato, imbalsamato dalla legge pseudo-riformatrice del '27.

Altro esempio significativo: a Firenze, Bolla – lui tanto attento al fenomeno consuetudinario nella storia giuridica agraria e nella storia agraria in genere – vara nei primi anni Trenta lo "Archivio Vittorio Scialoja", cioè un periodico interamente dedicato alla sto-

ria delle consuetudini giuridiche in agricoltura. *L'Archivio* ha avuto dieci anni di vita e si presenta a noi come un contenitore ricchissimo di tanti dati, riesumatore di tanti usi e costumanze, fertilissimo nel riproporre tanti problemi organizzativi della civiltà agraria del passato. Ebbene, se si eccettua nell'ultima annata, il 1943, ultima prima della catastrofe bellica, il tema che ci interessa è pressoché assente in una Rivista che pur dovrebbe considerarsi quasi una naturale palestra per ricerche che affondano il proprio sguardo soprattutto su una dimensione consuetudinaria del diritto. E' che i ricercatori apparivano quasi imbavagliati dalla "codificazione" operata dalla legge. Dopo il crollo del regime fascista mi fa piacere ricordare un atto giudiziario, che vi è notissimo, la sentenza 24 ottobre 1947 emessa dal Commissario per la liquidazione degli usi civici delle provincie di Trento, Bolzano e Belluno nella causa fra le Regole ampezzane ed il Comune di Cortina. Perché lo ricordo? Perché è un atto che sembra situarsi quasi a un confine ideale. In esso vediamo, l'uno contrapposto all'altro, il Commissario Giovanni Raffaglio, insigne magistrato che rappresenta fedelmente il punto di vista tradizionale e ufficiale sul problema, e l'Avvocato delle Regole, Giangastone Bolla, che avvia un discorso nuovo fondato su una impostazione metodica innovatrice tesa a superare gli irrigidimenti di un recente passato. Leggiamo questo passaggio di Bolla, pressoché coevo alla vicenda giudiziaria di cui si parla, in cui mi sembra condensato meglio che altrove il suo messaggio scientifico, e in cui c'è un forte ripensamento critico sulla legitti-

mità culturale della legge del '27; "se è vero che queste forme di utilizzazione del suolo hanno prodotto una forma di proprietà particolarmente atteggiata e ordinata, conviene darne la prova. E la prova deve essere dedotta non già da interpretazioni fittizie o parziali o atomistiche, bensì col sussidio di tutti quei mezzi che la scienza giuridica offre per identificare una fattispecie. Tali mezzi, come è noto, sono molteplici giacché si estendono all'etnologia, al diritto comparato e persino al linguaggio... Non potremo perciò prescindere dalla storia e da indagini tecnico-giuridiche sul modo di costituirsi della proprietà terriera... né ciò appaia zelo eccessivo o ambizione di studioso perché ci muove soltanto lo scrupolo di assolvere meno indegnamente il nostro compito e l'intento di concorrere ad un'opera riparatrice verso i montanari e di giustizia sociale" (4).

E' proprio sul piano del metodo che il discorso di Bolla mi pare innovatore e rilevante; non si tratta di porre in essere degli espedienti giuridici tipici dell'avvocato e dell'uomo di parte nell'ambito di una esegesi passiva della legge; si tratta, al contrario, di operare il poderoso tentativo di comprensione di un fenomeno, che è globale perché fenomeno vitale, e che la legge ha completamente frainteso. Non è retorico il richiamo all'etnologia e alla linguistica; è anzi il tentativo del giurista di non restare solo, di avere dalla sua tutto ciò che può valorizzare l'essenza di una civiltà, giacché le proprietà collettive – e Bolla ne è sempre coscientissimo – sono espressione di civiltà, di un'altra civiltà. Le fonti bolliane sono per questo il più possibile disparate; ed è emblematica, l'utilizzazione,

sul piano linguistico dei risultati di un glottologo, Gian Domenico Serra, che, sul filo di una dotta indagine toponomastica, si era preoccupato di dare un contributo sulla continuità delle strutture comunitarie rurali pre-romane e romane attraverso il medioevo. In altre parole, l'esegesi non soddisfa più Bolla; è una veste che sente troppo stretta. Egli ha il bisogno di andare oltre, di rompere l'involucro del testo legislativo, perché capisce che questi ordinamenti pescano oltre e più a fondo. Qui siamo veramente di fronte al primo tentativo di comprensione di una civiltà giuridica, dell'assetto fondiario peculiarissimo di una certa civiltà.

La voce di Raffaglio è una voce degnissima, ma ha un suono completamente diverso: "sapiente, illuminato di matura saggezza è il precetto ed insegnamento che all'intimità della storia si deve trarre luce e guida per la costruzione del sistema del diritto vigente; ma tale precetto deve ritenersi rivolto più agli studiosi e ai legislatori che ai giudici, cui è dato soltanto con l'interpretazione analogica, e ricorrendo ai principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, supplire nei casi dubbi a norme incomplete (art. 12 delle pre-leggi al Codice civ.)" (5); pertanto "il caso in esame deve essere deciso alla stregua solo delle leggi esitenti ed applicando queste"; aggiungendo: "la storia varrà a meglio rilevare la natura di queste istituzioni, seguirne la loro evoluzione per ricondurle ed inquadrarle nel sistema giuridico vigente" (cioè – se mi è permessa la postilla – una storia ancillare, una storia puramente strumentale, una pseudo-storia). Scontata, la sua conclusione contro le aperture di Bolla:

"si ritiene piuttosto che le Regole siano state e siano da considerarsi enti, persone giuridiche pubbliche... quindi dovrebbero quali altre associazioni agrarie oggi esistenti uniformarsi alle norme della legge di riordinamento degli usi civici che è quella della disciplina di tutte queste forme anomale di promiscuo godimento



delle terre". Raffaglio scrive proprio: "anomalo". Con questo aggettivo è l'eterno discorso di Regnoli, che dopo più di settanta anni ritorna e si ripete.

Andiamo avanti in questa carrellata storica: anno 1948. Ecco il decreto legislativo 3 maggio, n. 1104 sulla natura giuridica delle Regole della Magnifica Comunità Cadorina. E voi sapete bene quale fu il risultato: personalità giuridica di diritto pubblico. Anche in questo caso si fa piovere dall'alto su queste strutture, senza il minimo tentativo di comprensione, una forma prefabbricata, che appartiene alla cultura ufficiale ma che non appartiene alla cultura propria di quegli assetti collettivi. Già un intelligente amministrativista, il Pototschnig – un amministrativista, non uno

storico del diritto – rimase dubbioso di fronte all'interpretazione che il legislatore aveva autenticamente dato della natura delle Regole cadorine e preferì parlare in un suo saggio – uno dei primi apparsi immediatamente dopo il decreto legislativo – di "enti privati di interesse pubblico" (6).

Lo storico, per suo conto, non

può non nutrire molte e gravi perplessità, sia di fronte alla qualificazione generale di "persona giuridica", sia (e ancor più) di fronte alla qualificazione specifica di "persona giuridica di diritto pubblico".

Vediamo di spiegarne i motivi che potrebbero, di primo acchito, sembrar misteriosi. Riservandoci di riprendere più avanti le motivazioni al primo rilievo, limitiamoci, per ora, al secondo: orbene, se c'è una dicotomia che alla civiltà delle Regole alpine è totalmente estranea, è la dicotomia ulpiana, l'opposizione ulpiana tra "pubblico" "privato". Questa dicotomia postula di avere chiarissimi di fronte i due protagonisti, nettamente definiti e determinati, l'individuo, cioè il microorganismo politico e sociale, e il macroorgani-

simo, lo Stato, inteso come entità forte. E' una dialettica di contrari, pur con i loro mille vicendevoli rapporti segreti, che domina la dicotomia così come la si è concepita e vissuta da Ulpiano fino a ieri. Queste nostre realtà nascono invece da mondi storici dove è l'assenza di entità statuali che predomina, dove si hanno delle società politicamente primordiali, connotate da un intenso particolarismo politico, dove dominante è la comunità intermedia che, in quanto tale, è sempre una sintesi di pubblico e di privato. Ciò fu, del resto, intuito lucidamente da un giurista, Oreste Ranelletti, che pure era un pubblicista e che aveva vivissimo il senso dell'autorità dello Stato e del carattere potestativo dell'amministrazione; Ranelletti, nei suoi pregevoli saggi sul demanio pubblicati a fine Ottocento sulla "Rivista italiana per le scienze giuridiche", da attento lettore e corretto interprete delle fonti storiche qual era, munito di una sincera disponibilità alla comprensione del passato, non mancò di avvertire che allora "il diritto non era né pubblico né privato" (7). Ed è osservazione puntualissima, che non possiamo non fare nostra.

Ma procediamo ancora. Negli anni del primo dopoguerra, che sono anni di grande fertilità, il dibattito culturale è accessissimo nel nascente clima democratico e, almeno politicamente, pluralistico. Vorrei ricordare una polemica, che forse non è molto conosciuta ma che è assai significativa e meritevole di essere riesumata e meditata in questa sede. Giangastone Bolla, che io ritengo un protagonista nella rifondazione culturale del nostro problema, inaugurando la nuova serie della ri-nata "Rivista di diritto agrario",

nel primo fascicolo del 1947, subito dopo la catastrofe, sente il bisogno di non lasciare senza risposta alcune accuse pesanti che, nel 1930, insediando la Commissione reale per la raccolta delle consuetudini, il Guardasigilli Alfredo Rocco, giurista di notevolissimo spessore ma anche gran notevole del regime fascista, aveva lanciato contro i giuristi infervorati, troppo infervorati verso il fenomeno consuetudinario del diritto. Rocco segnalava, nel '30, che l'eccessiva attenzione verso il fenomeno consuetudinario assumeva, in sostanza, l'aspetto di un deplorabile pluralismo che, in un regime autoritario basato su uno Stato forte, non poteva essere consentito. Replica Bolla, a quasi venti anni di distanza, ma con la ferita ancora fresca nelle sue più profonde convinzioni culturali e con la volontà di mettere finalmente le cose in chiaro: "questa impostazione evidentemente non teneva conto del carattere tradizionale del diritto agrario, il quale è un aspetto di quel diritto dei privati che i privati stessi creano per regolare determinati rapporti in mancanza o nell'insufficienza della legge statale" (Cesarini Sforza). E' un diritto di organizzazioni collettive preesistenti allo Stato, sviluppatosi in modo autonomo *iuxta propria principia* (Del Vecchio)... Lo Stato democratico, cioè, vuole che accanto all'aggregato statale, altre forze sociali e gruppi minori producano diritto per disciplinare i propri interessi secondo un apprezzamento locale e decentrato" (8). In quello stesso torno di tempo, in altra occasione, Bolla insiste sul nocimento apportato dal mito panlegislativo e sull'esigenza di riconoscere che il nemico da battere è "quell'accentramento legi-



slativo che tende ad imporre leggi uniche a situazioni diverse, a negare forme storiche di autonomia locale e di gruppi che attraverso il lavoro e l'esperienza dei secoli, forse di millenni, hanno acquistato il diritto di regolar da sé i propri interessi mediante istituti che sono fondamentali per la vita sociale e l'economia di importanti regioni" (9). La capillare azione di Bolla, alacre oltre ogni dire negli anni dal '45 al '52, ha, com'è ben noto, un sostanzioso successo in un atto normativo italiano, e precisamente in quell'art. 34 della prima legge sulla montagna del 1952, che è forse, nella storia legislativa italiana la prima testimonianza di una disponibilità a livello ufficiale a prendere atto dell'esistenza di un'altra

cultura, con quel riferimento a "statuti e consuetudini riconosciuti dal diritto anteriore" (10). Mi richiamo fermamente a Bolla, perché la formula che egli propone al legislatore in un suo saggio (11) è la stessa che poi il legislatore trascrive nel testo normativo. L'agrarista fiorentino se ne vanterà in prosieguo e lo stesso legislatore italiano in occasione dei lavori per la seconda legge sulla montagna gli darà atto di questo. Il nesso tra l'opera di Bolla e l'atto normativo è palese; grazie a questo influsso preciso e deciso, un mondo giuridico alieno emerge al riconoscimento proprio nella sua alterità rispetto al canale della cultura giuridica ufficiale. Per lo storico della cultura giuridica, è questo un dato di estremo rilievo.

L'itinerario successivo segnala più di un'apertura, e questa volta proprio in testimonianze giurisprudenziali. Credo che debbano esser qui ricordate per la loro singolarità le pur notissime sentenze del Consiglio di Stato, del '64, sulle Regole cadorine, e della sezione usi civici della Corte d'Appello di Roma, del '67, sulla Regola feudale di Predazzo: in esse, a proposito di quegli assetti collettivi, si parla di comunioni private e per la prima volta nella giurisprudenza italiana (almeno in una forma compiuta) di *condominium iuris germanici* (12), cioè di una comunione che ha diverse origini, diversa struttura, diversa finalità. Su questa figura io ho espresso altrove, da storico del diritto, le mie riserve, che erano state prospettate prima di me da Guido Astuti e che poi sono state condivise da Ugo Petronio. Il *condominium iuris germanici* è il vessillo – a livello di scienza giuridica – di un'ideologia pantedesca. Il suo araldo è Georg Beseler che, nel 1843, in un suo scritto programmatico (13), intende cogliere in chiave germanistica l'evolversi del diritto medievale e moderno. Al centro del programma ecco comparire questo specialissimo *condominium* come figura *urdeutsch*, cioè come creatura tipica forgiata dai primitivi germani, come struttura originaria ed originale del mondo germanico; insomma, una delle colonne portanti con cui Baseler presentava alla cultura giuridica europea di metà Ottocento il suo *deutsches Recht*. In questo particolare angolo di osservazione il *condominium iuris germanici* ha un valore meramente ideologico; è, come dicevo or ora, il vessillo, uno dei vessilli alzati nella battaglia fra romanisti e germanisti per

conseguire un predominio culturale. Nell'aspetto che Beseler e i germanisti vollero dargli, cioè di specchio fedele del pensiero giuridico tedesco e soltanto tedesco, è figura storicamente astratta, anzi un fantasma. Nel contesto, invece, delle due sentenze sopraccennate è un fantasma che ha sostanza di provvida concretezza almeno sotto un profilo: se non come creatura storico-giuridica, come sintomo di rottura e superamento di una visione culturalmente assolutistica. Il riferimento, che i giudici fanno a un *condominium iuris germanici* non ci interessa come richiamo a un istituto tipico ed esclusivo dello spirito giuridico germanico (che, in quanto tale, non è mai esistito), bensì per il suo valore culturalmente provocatorio quale riconoscimento di una alterità, ipotizzazione di un altro canale giuridico parallelo. Sicuramente, il riferimento allo *iur germanicum* è claudicante su un piano rigorosamente storico-giuridico; ma non è quello che qui importa. È invece rilevante che i giudici avvertano l'esistenza di un altro pianeta giuridico, di altre basi di legittimazione su cui fondare la struttura dell'appartenenza collettiva.

Negli ultimi tempi, almeno a livello dottrinale, le cose sono andate meglio. V'è stata, cioè, una consapevolezza crescente. Penso con soddisfazione a due Convegni (e agli "atti" che ne sono scaturiti), quello di Fiuggi dell'85 e quello di Pieve di Cadore dell'86, che mi appaiono come degli esami di coscienza veramente complessi (e, in quanto esami di coscienza, anche inventari dei peccati commessi). Pietro Rescigno, per esempio, nel Congresso di Fiuggi, ha cominciato ad analizzare i torti di una civilistica e di

una scienza giuridica ufficiale sorda ai richiami delle diversità. Comincia ad affiorare la convinzione culturalmente salvante che siamo di fronte a strutture non "anomale", ma intimamente "diverse", ad un canale di scorrimento della storia giuridica che corre parallelo, che non è il nostro, quello dei progetti giuridici normalmente e ufficialmente condivisi, e codificati nelle nostre fonti di uso quotidiano. Questa è la premessa metodologia corretta, culturalmente corretta, da cui dobbiamo partire, se vogliamo cominciare a riparare i torti commessi e soprattutto a comprendere una realtà, che chiede soltanto di essere letta senza occhiali deformanti: l'autentica proprietà collettiva.

Proprietà collettiva è locuzione comune, ma esige una piccola sosta per qualche considerazione necessaria a integrare le notazioni generiche segnate all'inizio. Intanto, rendiamoci conto che una siffatta qualificazione può essere accettabile, ma che si tratta pur sempre di assetti giuridici assai poco proprietari. La proprietà collettiva è infatti assai poco proprietà ed è assai più uno statuto della cosa. Che cosa intendo dire? Che essa non si costruisce sul soggetto come la proprietà ottocentesca nelle sue fondazioni romanistiche e nella sua elaborazione giusnaturalistica e codicistica. La proprietà collettiva si costruisce sempre sull'oggetto, ha uno spessore essenzialmente funzionale (e qui permettetemi di sottolineare ancora una volta la sua effettiva connessione con la dimensione ecologica, una prospettiva oggi relevantissima su cui insisteva a ragione Guido Cervati). La proprietà collettiva, che viene co-

struita da sotto in su, è un tributo alla cosa e non alle potestà dominative del soggetto. La sua è una fondazione antropologica diversa, ecco il punto. Questo dico non per voler filosofeggiare a vuoto, ma perché sono persuaso che qui non siamo di fronte a degli espedienti giuridici, ma di fronte a forme di vita ed espressioni di civiltà, quindi a fondazioni antropologiche diverse.

E, visto che siamo a parlar di fondazioni, indichiamone anche un'altra, essenziale, illuminante. Nella proprietà collettiva, accanto al primato della cosa, emerge il primato della comunità sull'individuo singolo. La proprietà collettiva postula la convinzione che la comunità e la sua proiezione a livello dei beni, la comunione, siano fatti organizzativi connotati da una intrinseca positività. Si badi che, quando si parla di comunità e comunione, non si tratta mai soltanto di una combinazione di persone e di beni, ma di persone e beni sorretti e ordinati alla luce di una solidarietà intensissima. Il singolo ritiene di ricevere una integrazione sostanziale nella nicchia della comunità; si ritiene compiuto soltanto al suo interno, e considera efficace la propria azione soltanto in sintonia e in congiunzione col gruppo. C'è una visione pessimistica dell'uomo solitario, e la comunione da madre di ogni male e da situazione necessariamente provvisoria alla quale nessuno può essere indefinitamente costretto – così com'è nella nostra tradizione romanistica –, diviene semplicemente materna, struttura congeniale, strumento sociale e giuridico normale e conveniente.

Il regime dei beni si compenetra col regime sociale generalmente identificato in una sorte di con-

sortio soprafamiliare. Questa comunione non appartiene solo al territorio dei diritti reali, i comunisti hanno tutti un nome ben precisato che indica l'appartenenza a un ceppo, non sono i titolari anonimi di una quota ideale assolutamente disponibile com'è nel condominio romanistico; essi sono lì unicamente perché hanno un nome e cognome in forza di una vicenda personale all'interno di un determinato gruppo sociale. Non un soffio di psicologia capitalistica li sorregge, ma un intreccio fra lavoro, produzione sanguine e terra. Se si vuole, è una visione arcaica dove la dimensione economica non è sottoposta a una fredda depurazione da scorie personali e sociali, ma ne è anzi intimamente intrisa e dalle quali si pretende che non sia separata.

Un altro pianeta, abbiam detto più sopra. Ma quale? Dove proviene questo canale che scorre a *latere*, parallelo al nostro? Origini germaniche, celtiche, protoitaliche? Come storico diffido da queste identificazioni, come diffido dall'ingenua individuazione di monocause e di monogenesi. E' una civiltà che ha sentito primitivamente la dimensione giuridica

come profondamente fattuale, cioè determinata da fatti vitali e strutturali, dai quali non riusciva né voleva astrarre. Una civiltà che ha vissuto senza clamori accanto a quella ufficiale e le cui scaturigini prime, i modelli primigeni possono anche farsi risalire a una remota coinè europea. Una civiltà, questa, più o meno remota, con propri valori portanti nella loro intensa peculiarità: da essa conseguiva l'indistinzione tra pubblico e privato, cui si è accennato poc'anzi e l'indistinzione fra personale e reale cui si è accennato or ora.

E qui cade acconcio che si riprenda per un attimo un discorso lasciato a mezzo quando esprimevo perplessità sulla qualificazione di questi assetti come persone giuridiche: veste coartante, giacché in essa il rapporto fra singoli e gruppo è completamente frainteso e snaturato. Se una regola, una consorte una comunanza viene dichiarata persona giuridica, poiché persona giuridica significa l'esistenza di un soggetto artificiale, ne consegue un distacco netto fra singoli componenti, tra singoli comunisti, e gruppo; ebbene, ciò è per l'ap-



punto il risultato che questo mondo, questa civiltà giuridica vuole accuratamente evitare. Ecco perché io dicevo che il decreto legislativo del '48 è un tipico esempio di fraintendimento e di incomprendimento: un simile stacco sa di innaturalità, è veramente un atto contro la natura degli assetti comunitari proprio per l'incapacità di questa civiltà a separare situazioni di fatto da situazioni di diritto, per la tensione costante a creare un cordone ombelicale di carattere osmotico legante gruppo e singoli. Il gruppo è una pluralità di persone collegate, che si presenta come una unità nei rapporti verso l'esterno ma non si contrappone ai suoi membri, anzi vive in collegamento organico con esso. I diritti dell'unità e della pluralità sono organicamente intrecciati. La figura giuridica del gruppo perde qui il rigore e la nettezza di linee che sono proprie della *universitas* romana e della *persona moralis* moderna, ma ne guadagna in elasticità e in duttilità.

E' ora di terminare e di concludere, di concludere anche con una ipotesi-proposta di indole teorica che valga a condurre il problema su binari costruttivi più sicuri. Non v'è in ciò nessuna presunzione, ma la convinzione che, forse, soltanto lo storico può fornire un contributo effettivo di chiarezza di idee anche al giurista positivo. Venendo al sodo, su cosa ha voluto provocatoriamente richiamare l'attenzione lo storico del diritto, insistendo con tanta monotonia su questa diversità di culture, su questa alterità di canali di civiltà giuridica? Su un dato elementare: che l'unica visione corretta con cui oggi possiamo e dobbiamo finalmente guardare a questi assetti collettivi (che rea-

lizzino - s'intende - forme di autentica proprietà collettiva) è una visione interordinamentale. Vogliamo essere ancora eredi di Regnoli? Oppure operare un vero e proprio lavaggio culturale e guardare in termini pluralistici queste realtà? Esse sono un campo d'elezione, nel quale può trovare applicazione quella teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici, che il giurista italiano ha sempre nella sostanza rifiutato, che ha ritenuto solo un'affascinante decorazione cui far continuo riferimento senza quasi mai tradurla in esperienza. Credo che oggi sia giunto il momento di cominciare a riesaminare anche questa nostra problematica alla luce della Carta Costituzionale, che offre sotto questo profilo più di un principio di carattere liberatorio per il giurista nella combinazione dei suoi primi tre articoli, e di vederla quindi con occhi liberati. Ci apparirà un'evidenza, che occhi schermati da una cultura assolutistica impedivano di scorgere: un'esperienza giuridica italiana, che non si identifica nel diritto dello Stato italiano ma che è incredibilmente più ricca. E' ora di rendersi conto di questa elementare ma ignorata verità: essere il diritto un fenomeno ben più complesso di quello statale; sussistere in uno stesso territorio ordinamenti giuridici primari caratterizzati da diversi modi di vivere il sociale e il giuridico, fondati su peculiari basi antropologiche, percorsi da una psicologia precisa di essere sicuramente al di là dello Stato. E' ora di assumere un atteggiamento di rispetto per questi pianeti diversi, una accettazione della loro esistenza accanto a quella del diritto ufficiale.

L'ipotesi teorica pluriordinamen-

tale è, per così dire, una stracotta di difficoltà. Su questo non v'è dubbio. E' molto più semplice affidare tutto a una legge del Parlamento nazionale, la quale, adoperando criteri della cultura giuridica ufficiale, disciplina i nostri assetti collettivi, magari liquidandoli. Io vorrei che si ricordasse però il monito di un grandissimo giurista nostro, Salvatore Pugliatti, che scriveva felicemente: "non abbiamo il difetto di credere che tutto si possa rimediare con la falce della legge" (14).

La falce, per usare ancora l'immagine pugliattiana, fa piazza pulita dei problemi, li elimina troppo spesso, non li risolve. Si va invece al cuore del problema se la società civile italiana, nella sua dimensione giuridica, viene analizzata e composta in una visione pluriordinamentale.

In questo angolo visuale credo che possano essere affrontate risolte difficoltà che, a un primo sguardo, sembrano insormontabili: penso in questo momento al problema dell'esclusione delle donne dalla gestione dei patrimoni comuni o dagli organi sociali (esclusione che è prevista in molti statuti di assetti fondiari collettivi), che potrebbe ricevere conveniente soluzione, senza ricorrere alle contorsioni della Corte Costituzionale in una recente ordinanza a proposito delle Regole alpezzane o alle banalizzazioni della Corte d'Appello di Trento una sentenza del 1988 a proposito della Regola feudale di Padoa, facendo ricorso a un'ottica pluriordinamentale. E' l'unico atteggiamento culturalmente fecondo, l'unico che permetta, dopo una troppo lunga collezione di torti accumulata verso gli assetti fondiari collettivi, una visione falsata e non falsante, culti

mente provveduta, soddisfacente sul piano della più rigorosa tecnica giuridica. ● ●

NOTE

L'autore ha scelto di riprodurre in questo testo la trascrizione fedele di quanto fu da lui pronunciato nella seduta inaugurale del Congresso; una scelta motivata dal desiderio di mantenere il carattere e la vivacità del dialogo immediato fra oratore e uditori. Necessariamente ciò ha avuto un costo sul piano formale: queste pagine, infatti, risentono profondamente della loro origine parlata, sia per l'andamento dialogico che porta a una marcata frammentazione ed elementarizzazione del discorso, sia per talune indulgenze stilistiche non altrimenti tollerabili in uno scritto.

Le note, data l'indole introduttiva di queste pagine, sono state ridotte alla documentazione di citazioni espressamente fatte nel testo. Per una documentazione più ampia ed analitica di asserzioni e riferimenti si rinvia al saggio: "Assolutismo giuridico e proprietà collettive", che ha visto la luce in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", 19/1990 e che apparirà in una versione definitiva in "Rivista di diritto agrario", nel corso del 1991.

(1) O. REGNOLI, *Sullo scioglimento*

delle partecipanze. Memoria per il Municipio di Medicina ai Ministri di Grazia e Giustizia e dell'Interno, Bologna, tip. Compositori, 1882, rist. in *Scritti editi ed inediti di diritto civile*, Bologna, Zanichelli, 1900.

(2) Sono parole contenute nella relazione al Senato di Carlo Calisse in occasione della discussione per la conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751 (cfr. *Le Leggi*, a. 1927, p. 1060).

(3) CALISSE, *Relazione*, cit., p. 1060.

(4) Il brano è tratto dal discorso, letto a Udine il 26 agosto 1948 su invito della Associazione agraria friulana, *Per la tutela e il progresso della proprietà dei montanari nel quadro della Costituzione italiana*, pubbl. su *L'Italia forestale e montana*, II (1948), ora in G. G. BOLLA, *Scritti di diritto agrario*, Milano, Giuffrè, 1963, p. 545 ss.

(5) Vedi il testo della sentenza in *Comunioni familiari montane - Testi legislativi, sentenze, studi e bibliografia*, a cura di E. Romagnoli e C. Trebeschi, Brescia, Paideia, 1975 (i passi riportati sono a p. 231-32).

(6) U. POTOTSCHNIG, *Le regole della Magnifica Comunità Cadorina*, Milano, Vita e Pensiero, 1953, p. 8 ss.

(7) O. RANELLETTI, *Concetto, natura e limiti del demanio pubblico-Teoria*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, XXV (1898), p. 224.

(8) G. G. BOLLA, *Consuetudini agrarie e necessità di procedere ulteriormente*

alla loro raccolta, in *Rivista di diritto agrario*, XXIII-XXVI (1944-47), p. 101 ss.

(9) G. G. BOLLA, *Le comunioni familiari ereditarie dei territori alpini e la legge 16 giugno 1927 sul riordinamento degli usi civici* (1947), ora in *Scritti di diritto agrario*, cit., p. 502.

(10) L'art. 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991 così recita: "Nessuna innovazione è operata in fatto di comunioni familiari vigenti nei territori montani nell'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale; dette comunioni continuano a godere e ad amministrare i loro beni in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini riconosciuti dal diritto anteriore".

(11) Cfr. *Terre civiche e proprietà comuni di consorti coeredi regolate dal laudo* (1951), ora in *Scritti di diritto agrario*, cit., p. 599 ss.

(12) Vedi i testi delle due sentenze in *Comunioni familiari montane*, cit. (i riferimenti al *condominium iuris germanici* sono, rispettivamente, a p. 353 e a p. 391-92).

(13) G. BESELER, *Volksrecht und Juristenrecht*, Leipzig, Weidmann, 1843, pp. 193-94.

(14) S. PUGLIATTI, *La proprietà e le proprietà (con riguardo particolare alla proprietà terriera)*, in *Atti del Terzo Congresso Nazionale di Diritto Agrario*, Palermo, 19-23 ottobre 1952, Milano, Giuffrè, 1954, ora anche in S.P., *La proprietà nel nuovo diritto*, Milano, Giuffrè, 1954, p. 204.

